

Cassazione, civ. sez. VI del 3 giugno 2014 n. 12346

Per quanto riguarda il terzo motivo, l'esame deve essere limitato all'esclusione di un contributo al mantenimento della C., dal momento che, rispetto ai minori, la ricorrente, non essendo né affidataria né collocataria degli stessi, non ha alcuna legittimazione a richiedere un contributo per il loro mantenimento.

In ordine all'altra domanda, deve, invece, osservarsi che la ricorrente ha indicato una modifica peggiorativa delle sue condizioni economico-patrimoniali consistente nella intervenuta perdita del lavoro a tempo determinato e parziale che svolgeva, mentre l'accertamento comparativo delle condizioni economico patrimoniali del coniuge è stato sostanzialmente omesso con una spiegazione logico giuridica errata. Il giudizio di modifica delle condizioni della separazione personale tra i coniugi non ha natura bifasica ma si svolge in forma unitaria secondo il modello camerale. Le istanze istruttorie delle parti, di conseguenza, possono esser disattese se ritenute non rilevanti ma non certo in virtù della natura "sommatoria" dell'accertamento, mediante il sacrificio di approfondimenti istruttori, quali quelli relative al reddito e al patrimonio delle parti, da reputarsi essenziali nelle decisioni relative alle statuizioni economiche conseguenti alla separazione. L'istruzione necessaria si deve svolgere all'interno del procedimento, finalizzato ad ottenere una statuizione definitiva (ancorché entro i limiti della clausola rebus sic stantibus) e decisoria sulle domande di modifica delle parti. Non può, pertanto, sostenersi che gli approfondimenti istruttori richiesti sono da disattendere in virtù della natura sommaria del giudizio e che è fatta salva "ogni ulteriore valutazione all'esito dell'espletanda istruttoria" dal momento che le domande azionate ex art. 710 cod. proc. trovano la loro definitiva soluzione all'esito del procedimento e non in una successiva fase.

Inoltre, deve rammentarsi il fermo orientamento di questa Corte, secondo il quale, la capacità reddituale del coniuge richiedente un contributo al proprio mantenimento, non deve essere valutata in astratto ed in generale ma sul piano dell'effettività e della concretezza delle possibilità di occupazione, in considerazione di tutti i fattori (età, titolo di studio, competenze specifiche, mercato, collocazione geografica, etc) incidenti sulla prospettiva di una idonea collocazione lavorativa. (Cass. 7117/2006; 3502/2013). Ne consegue che la Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tali principi, difettando nella valutazione comparativa dell'adeguatezza reddituale (e delle complessive condizioni economico patrimoniali delle medesime) delle parti, la corretta valutazione della condizione di disoccupazione attuale ed incontestata della richiedente oltre che l'approfondimento istruttorio richiesto dalla C. in ordine al profilo economico patrimoniale del C. In conclusione ove i predetti rilievi siano condivisi, il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo."

Ritenuto che il collegio aderisce alla relazione, rilevando che la memoria depositata dalla parte ricorrente, riportando censure riguardanti il provvedimento di primo grado, non ne scalfisce i rilievi;